

# **STATUTO**

## **Art. 1 COSTITUZIONE**

E' costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata:  
"Associazione Sportiva Dilettantistica IL TRALCIO"

## **Art. 2 SEDE**

- L'Associazione ha sede in Reggio Emilia, via Anna Frank 61.
- L'Associazione sportiva dilettantistica è una libera associazione regolata a norma dell'art. 18 della Costituzione e dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. Non ha fini di lucro.

## **Art. 3 OGGETTO E SCOPO**

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente le seguenti finalità di promozione sportiva dilettantistica: la realizzazione di iniziative volte alla diffusione alla pratica e alla conoscenza dello sport (con particolare riferimento alle seguenti discipline: equitazione e pallavolo).

A tal fine l'Associazione potrà:

- a) promuovere attività sportive dilettantistiche rivolte ai giovani compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
  - b) agevolare l'accesso alle attività sportive dilettantistiche promosse ai giovani disagiati;
  - c) sviluppare la promozione delle attività sportive dilettantistiche rivolte ai giovani con Palestre, Centri Sportivi, Centri Equestri, ecc;
  - d) coinvolgere nelle proprie attività di promozione Enti Locali, Amministrazioni Pubbliche, CONI, Distretti Scolastici, ecc.
  - e) acquistare strumentazioni, arredi e materiali inventariabili e non, per condurre ricerche e studi nonché allestire locali adeguati allo scopo.
2. L'Associazione può altresì svolgere ulteriori attività connesse o accessorie alle finalità statutarie.
3. Al fine di poter svolgere compiutamente le attività indicate al punto 1, il presente Circolo Associativo aderisce ufficialmente al Centro Nazionale Sportivo Fiamma di cui ne condivide appieno gli scopi e gli intendimenti potendo così utilizzare le strutture, le convenzioni, i riconoscimenti e l'organizzazione di una Associazione a carattere nazionale riconosciuta come Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con deliberazioni n° 27 del 24.6.1976 e n° 1301 del 3.2.2005.
4. Lo svolgimento delle attività dell'associazione è disciplinato altresì dai regolamenti adottati dal Consiglio Direttivo con le modalità previste dal presente statuto.

## **Art. 4 PATRIMONIO ED ENTRATE**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici, Privati o persone fisiche e dagli avanzi di gestione.
2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai Soci Fondatori, e quindi attualmente nella complessiva misura di 30,00 (trenta/00) euro versati in denaro contante dai Fondatori stessi.
3. Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
  - versamenti effettuati dai Soci fondatori originari;
  - versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
  - introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione dell'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione medesima; in mancanza, si intende prorogato l'importo l'anno precedente.
5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto a quelli originari.
6. I versamenti a fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità fatto salvo il minimo come sopra determinato, se dovuto, e sono comunque a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripartizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di Dotazione.

7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, e per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

#### **Art. 5 SOCI**

1. Sono aderenti all'Associazione:  
i Soci fondatori;  
i Soci ordinari.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
3. L'adesione all'Associazione comporta, per l'associato di maggiore età, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.
4. Sono Soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di Dotazione dell'Associazione stessa.
5. Sono Soci ordinari dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.
6. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia all'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. La comunicazione del recesso dovrà essere inviata al Presidente dell'Associazione stessa con raccomandata R.R..
7. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire l'Arbitro di cui al presente Statuto; in tale caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dello stesso.

#### **Art. 6 ORGANI**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo.

#### **Art. 7 L'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. Essa inoltre:
  - provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vice Presidente;
  - delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
  - delibera sulle modifiche al presente Statuto;
  - delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
  - delibera sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli aderenti all'Associazione.
4. La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 8 giorni prima della adunanza contenenti l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati con diritto di voto e tutti i componenti il Consiglio Direttivo.
5. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti. Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione

dell'Associazione, l'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione delibererà con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

6. Gli associati che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare un numero illimitato di associati. Le deleghe debbono essere conservate tra gli atti sociali.

#### **Art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 (quattro) anni, salvo dimissioni. Qualora venga a mancare un consigliere, il Consiglio provvede a sostituirlo, per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.
2. Il Consiglio Direttivo può delegare, determinandole nelle deliberazioni, parte delle proprie attribuzioni ai Consiglieri.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o telefax, in modo che i Consiglieri ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza del Consiglio in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale quello del Presidente dell'adunanza; nelle votazioni segrete la parità equivale al rigetto.
4. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire, con apposite delibere o regolamenti, rimborsi di indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spese, premi agli associati e compensi per prestazioni non professionali di carattere amministrativo-gestionale rese in favore dell'Associazione.
5. E' fatto divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.
6. Il Consiglio Direttivo approva gli eventuali Regolamenti che possono disciplinare l'attività dell'Associazione.

#### **Art. 9 IL PRESIDENTE**

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio.
2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma se ne presenti la necessità.
4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

#### **Art. 10 IL VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### **Art. 11 LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti dell'Associazione e il libro delle Convocazioni e Deliberazioni Arbitrali

#### **Art. 12 BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO**

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno

2. Senza ritardo, e comunque non oltre il 30 giugno di ciascun anno, dopo la chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo recante il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

#### **Art. 13 AVANZI DI GESTIONE**

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 14 SCIoglimento**

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative o ai fini di pubblica utilità. Sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 15 OBBLIGHI**

L'Associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti del Centro Nazionale Sportivo Fiamma.

#### **Art. 16 CLAUSOLA COMPROMISORIA**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e tra gli associati e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti. In mancanza di accordo il Presidente del Tribunale di Reggio Emilia provvederà alla nomina dell'arbitro.

Sono espressamente escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie riguardanti il recupero di crediti vantati dall'Associazione nei confronti degli associati per contributi associativi o per servizi prestati a loro favore; per le predette controversie sarà esclusivamente competente il Foro di Reggio Emilia.

#### **Art. 17 LEGGE APPLICABILE**

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

Il presente Statuto è composto da 17 (diciassette) articoli e 4 (quattro) pagine.

Letto ed approvato nella seduta dell'Assemblea dei Soci del giorno 6 (sei) del mese di gennaio dell'anno 2008 (duemilaotto).